



ALLEGATO A alla Dgr n. 494 del 19 aprile 2016

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLE AREE DI MONTAGNA

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex Fondo per le aree sottoutilizzate 2007-2013)

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE

DD.G.R. n. 1186 del 26/07/2011, n. 2199 del 27/11/2014, n. 2463 del 23/12/2014 e n. 1499 del 29/10/2015

Art. 1 INDICAZIONI GENERALI

Il presente bando disciplina l'accesso ai fondi stanziati per la linea di intervento 4.2 "Impianti a fune" dell'Asse 4 "Mobilità sostenibile" del Programma Attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC 2007-2013), che prevede il miglioramento dell'accessibilità delle aree di montagna anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento degli impianti a fune dedicati al trasporto di persone promuovendo nuove costruzioni e interventi atti all'innovazione tecnologica di quelli esistenti.

Il presente bando disciplina l'assegnazione di contributi in conto capitale per la realizzazione, la sostituzione o l'ammodernamento di impianti di risalita comprese le relative opere per la difesa dal pericolo delle valanghe.

Il bando si attiene alle procedure operative previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" approvato con D.G.R. n. 1569 del 10 novembre 2015.

Art. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammessi i soggetti aventi i requisiti di seguito elencati:

1. essere una piccola media impresa (PMI) ai sensi dell'Allegato I al "Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato";
2. essere iscritti nel registro, di cui all'art. 8 della l.r. 21 novembre 2008 n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve", ovvero maturare suddetto requisito durante la realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento del presente bando e comunque entro i termini di rendicontazione.

Sono altresì ammessi i consorzi e le società consortili fra le imprese di cui al precedente comma.

Non possono presentare domanda di ammissione tutti i soggetti che rientrino in una delle seguenti condizioni:

1. essere un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, comma 18 del Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 651 del 17 giugno 2014;
2. aver ottenuto e non rimborsato aiuti di stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea (sent. Deggendorf);
3. non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia.

Art. 3 DEFINIZIONE DI STAZIONE LOCAL

Ai fini del presente bando si definiscono "Stazioni Local" quelle località sciistiche ove sussista una delle seguenti condizioni

- a) la presenza di stazioni di sport invernali con un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a tre chilometri;
- b) la presenza di stazioni di sport invernali con un numero superiore a tre impianti, con un numero di posti letto alberghieri disponibili inferiore o pari a 2.000* e con un numero di pass settimanali venduti, calcolato sui dati medi delle tre precedenti stagioni, non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti.

*Allegato A5 – Tabella posti letto alberghieri per comune anno 2014

Art. 4 REGIME DI AIUTO

I contributi previsti dal presente bando sono concessi con il seguente regime:

- per la realizzazione degli interventi che NON ricadono nelle aree sciabili di interesse locale (“Stazioni Local”) nel rispetto del Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 651 del 17 giugno 2014;
- per la realizzazione degli interventi che ricadono nelle aree sciabili di interesse locale (“Stazioni Local”) la misura d’aiuto è stata oggetto di pre-notifica n. SA.37535 (2013/PN) alla Commissione Europea poiché la stessa rappresenta caratteristiche corrispondenti a quelle approvate in almeno tre decisioni precedenti della Commissione Europea, presentata secondo la procedura semplificata disciplinata dalla *“Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (2009/C 136/03)”*

Con nota n. 9477 del 30 settembre 2014 la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea Sede di Bruxelles ha comunicato la positiva conclusione dell’iter di “pre-notifica” determinando che la misura non costituisce aiuto di stato.

Art. 5 INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini del presente bando si intende con “impianti a fune” la seguente tipologia di infrastrutture:

- funivie bifuni unidirezionali a collegamento permanente o temporaneo, funivie bifuni a va e vieni (cod. ident. “B”);
- funicolari terrestri, slittovie e rotovie (cod. ident. “FT”);
- seggiovie, cabinovie e seggiovie-cabinovie a collegamento permanente o temporaneo (cod. ident. “M”);
- sciovie (cod. ident. “S”);
- nastri trasportatori (cod. ident. “NT”).

Sono ammessi a finanziamento esclusivamente interventi conformi al Piano regionale Neve e alla pianificazione urbanistica comunale vigente e interamente localizzati nella regione del Veneto.

Gli interventi ammissibili sono:

- nuova realizzazione di impianti o sostituzione di impianti già esistenti;
- ammodernamento, sistemazione, revisione secondo le scadenze previste dai Decreti del Ministro dei Trasporti 2 gennaio 1985 n. 23 e 1 dicembre 2015 n. 203;
- rinnovo di vita tecnica, riposizionamento di impianti nonché prolungamento della vita tecnica dell’impianto secondo quanto previsto dai Decreti del Ministro dei Trasporti 2 gennaio 1985 n. 23 e 1 dicembre 2015 n. 203;

In tutte le tipologie di interventi ammissibili sono comprese le relative opere per la difesa dal pericolo delle valanghe purché afferenti all’intervento proposto.

Il riposizionamento è ammissibile subordinatamente alla presentazione della dichiarazione prevista nel facsimile di domanda allegato al presente bando (Allegato A3).

Nel rispetto del “Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 651/2014”, non sono ammessi interventi il cui avvio delle attività sia avvenuto antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Ai fini del presente bando, per avvio dell’attività si intende l’effettivo inizio dei lavori ovvero l’avvio delle attività materiali direttamente finalizzate alla realizzazione dell’intervento. La progettazione esecutiva non costituisce avvio delle attività.

Art. 6 INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO

Il finanziamento consiste nella concessione di contributi in conto capitale e l’intensità del contributo risulta essere così definita:

1. 20% (ridotto al 10% per le Medie Imprese) dell’importo ammissibile fino al raggiungimento dell’importo massimo erogabile per gli interventi realizzati in aree che NON rientrano nella definizione di “Stazione Local”;
2. 50% dell’importo ammissibile fino al raggiungimento dell’importo massimo erogabile per gli interventi realizzati in aree che rientrano nella definizione di “Stazione Local”.

L’importo di contributo massimo erogabile per singola categoria è così fissato:

- codice identificativo “B” e “FT” euro 750.000,00;
- codice identificativo “M” ad agganciamento automatico euro 500.000,00;
- codice identificativo “M” ad agganciamento fisso euro 350.000,00;
- codice identificativo “S” e “NT” euro 100.000,00.

Non è consentito in nessun caso il cumulo con altre agevolazioni da chiunque esse siano disposte.

Le risorse finanziarie saranno assegnate con apposito provvedimento del dirigente della struttura regionale competente all’approvazione della graduatoria.

Art. 7 TEMPISTICA

Il beneficiario deve obbligatoriamente richiedere l’erogazione del contributo e rendicontare i lavori entro il 31/10/2017.

Dell’inizio lavori dovrà essere data comunicazione alla Sezione Mobilità.

Qualora un soggetto assegnatario del contributo intenda rinunciare allo stesso dovrà darne formale notizia alla Sezione Mobilità affinché questa possa provvedere alla riassegnazione del contributo mediante scorrimento delle graduatorie nei limiti di quanto previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

Art. 8 SPESA AMMISSIBILE

L’importo della spesa ammissibile, I.V.A. esclusa, è determinato in base al preventivo di spesa sottoscritto dal richiedente e da un tecnico abilitato.

Sono ammissibili oltre alle spese inerenti all’intervento:

- le spese tecniche nel limite del 10% del costo complessivo dell’intervento;
- le spese sostenute per arredi, attrezzature e apparecchiature di nuova fabbricazione, nonché spese per impianti e reti tecnologiche, purché strettamente funzionali all’intervento.

Non sono ammesse:

- le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione al presente bando;

- le spese in economia. Si intendono per spese in economia i costi relativi ad attività che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio in quanto dotato delle occorrenti competenze tecniche ed organizzative;
- le spese sostenute per prestazioni affidate a persone fisiche (ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione) e/o giuridiche (ad esempio consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate) che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata.

La spesa sostenuta per l'I.V.A. non è ammessa a contributo ad eccezione del caso che essa non sia recuperabile e pertanto sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

L'I.V.A. che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.

Art. 9 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Agli interventi presentati sarà assegnato un punteggio secondo la tabella riportata nell'Allegato A2.

In caso di parità di punteggio sarà privilegiato l'intervento a cui spetta il contributo minore e a parità di contributo l'intervento con l'importo di spesa ammissibile maggiore. In caso di ulteriore parità sarà privilegiata la domanda arrivata prima.

Sarà redatta una graduatoria in base al punteggio ottenuto a seguito dell'istruttoria che potrà essere scorsa in base alla disponibilità delle risorse.

Art. 10 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati devono far pervenire alla Regione del Veneto la domanda in bollo corredata di tutta la documentazione indicata nel fac-simile, allegato al presente bando (Allegato A1), firmata dal rappresentante legale del soggetto richiedente con firma digitale.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo mobilita@pec.regione.veneto.it, pena la loro esclusione, i entro 45 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

L'assolvimento dell'imposta di bollo avverrà apponendo nella prima pagina la marca da bollo di importo pari a € 16,00, annullata con la data e la firma del legale rappresentante.

Il richiedente è obbligato a conservare la prima pagina della domanda compilata con la marca da bollo annullata insieme a tutta la documentazione che dovrà essere tenuta a disposizione per ogni eventuale controllo.

Ciascun soggetto è ammesso a presentare un'unica domanda. Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente.

Nel caso in cui un soggetto presenti più di una domanda, verrà tenuta in considerazione solamente quella che presenta la minor spesa ammissibile.

Art. 11 ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

In seguito all'approvazione delle graduatorie, i soggetti beneficiari sono tenuti alla sottoscrizione di un apposito disciplinare con la struttura regionale responsabile che regoli i rapporti e le modalità di realizzazione degli interventi.

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere eseguiti in conformità alla disciplina prevista per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.

L'erogazione delle agevolazioni previste dal presente bando sono subordinate all'effettuazione del collaudo di cui all'articolo 24 comma 4 della l.r. 21/2008.

Il collaudo dei lavori, ove previsto, viene eseguito dal/dai collaudatore/i nominato/i ai sensi della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante “*Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche*”. Il collaudo e la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del finanziamento sono previsti nel caso in cui l'importo dei lavori ammesso a contributo sia superiore a € 500.000 e la percentuale di contribuzione sia del 20% o del 50%. Nel caso in cui l'importo dei lavori ammesso a contributo sia inferiore a € 500.000 e la percentuale di contribuzione sia del 20% o del 50% ovvero qualora la percentuale di finanziamento sia del 10% indipendentemente dall'importo dei lavori, dovrà essere predisposta, a cura di un tecnico abilitato, una certificazione della spesa sostenuta e una relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto della contribuzione. In ogni caso, qualora il contributo assegnato sia inferiore ad € 100.000, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del Beneficiario, attestante le spese sostenute.

Art. 12 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La formale richiesta di erogazione del contributo potrà avvenire previa presentazione della documentazione di seguito indicata:

1. Copia delle fatture di spesa e relative quietanze di pagamento;
2. Rappresentazione cartografica dell'intervento sia in formato cartaceo (scala 1:10.000) che digitale georeferenziato su Carta Tecnica Regionale oggetto di autorizzazione della competente Provincia;
3. Documentazione fotografica dell'intervento;
4. Check list di verifica della procedura di selezione del fornitore – Allegato 8 del Manuale Operativo delle procedure approvato con D.G.R. n.1569/2015 (da compilare esclusivamente qualora l'intervento ricada in quelli previsti dal comma 1, punto d) dell'articolo 32 del D.lgs n.163/2006);
5. Documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011;
6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il vincolo di inalienabilità dei beni per i successivi 5 anni;
7. Scheda anagrafica e posizione fiscale (scaricabile dal link <http://www.regione.veneto.it/web/ragioneria/schede-beneficiari>);
8. Copia del documento di identità del legale rappresentante;
9. Certificato di collaudo/Certificato di regolare esecuzione/Autocertificazione e relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del finanziamento.

Per le rendicontazioni perfezionate oltre la data del 31/10/2017 non sarà garantita l'erogazione del finanziamento assegnato.

Il beneficiario è tenuto a conservare per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di determinazione finale del contributo la documentazione originale di spesa.

Art. 13 ISTRUTTORIA, VIGILANZA E MONITORAGGIO

L'istruttoria relativa alla verifica della completezza e regolarità delle domande, nonché la funzione di vigilanza sulla regolare realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, ivi compreso il controllo nelle fasi di avanzamento della spesa nonché delle spese effettuate a consuntivo è di competenza della Sezione Mobilità della Regione del Veneto.

Ulteriori controlli potranno essere effettuati coerentemente con quanto disposto nel “*Manuale per il sistema di gestione e controllo*” approvato con DGR n. 1569 del 10 novembre 2015.

Tutti gli interventi sono soggetti ad un'attività di monitoraggio che sarà effettuata sulla base di quanto disposto nel manuale suddetto. Il beneficiario è tenuto a comunicare periodicamente i dati per il

monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite dalla Regione, nonché a fornire, su richiesta, relazioni informative sullo stato d'avanzamento del progetto.

Art. 14 VARIAZIONI DI PROGETTO

Sono ammissibili variazioni non sostanziali del progetto, a condizione che non ne modifichino gli obiettivi e non determinino una riduzione del punteggio assegnato in fase di valutazione.

Il beneficiario è tenuto ad informare tempestivamente l'Amministrazione regionale delle eventuali variazioni che si rendessero necessarie per una loro valutazione, fornendo la relativa motivazione.

L'amministrazione regionale, previa valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento o meno delle variazioni di progetto e l'ammissibilità delle relative spese, fermo restando il contributo massimo concesso e la data ultima di rendicontazione.

Non sono ammesse in nessun caso variazioni sostanziali del progetto.

Art. 15 REVOCHE E RIDUZIONI

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente bando comporta la revoca del finanziamento assegnato.

Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 6 in materia di cumulo con altre agevolazioni comporta la revoca del finanziamento assegnato.

Il mancato rispetto della tempistica prevista dall'articolo 7 per la realizzazione degli interventi comporta la revoca del finanziamento assegnato.

La diminuzione di spesa rispetto a quanto preventivato in sede di presentazione della domanda comporta una proporzionale riduzione del contributo assegnato.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”*, i beni e le opere oggetto del presente finanziamento, non potranno essere alienati prima dei cinque anni successivi alla data di formale richiesta di erogazione del saldo del contributo.

Art. 16 CLAUSOLA FINANZIARIA

L'obbligazione derivante dall'ammissione a contributo non genera interessi di alcun tipo sino all'emissione in capo alla tesoreria dell'ordinativo di pagamento ai sensi dell'art. 46 della l.r. 29 novembre 2001, n. 39”.

Elenco allegati:

A1 – Modulo domanda

A2 – Criteri per l'assegnazione dei punteggi

A3 – Modulo per la dichiarazione circa l'acquisto di materiale usato

A4 – Elenco dei comuni del Veneto confinanti con le P.A. di Trento e Bolzano

A5 – Elenco dei comuni del Veneto con più di 2000 posti letto alberghieri